

■ Studi di Impresa

Studio n. 152-2008/I

Pegno su quota di società di persone (*)

Approvato dalla Commissione studi d'Impresa il 19 marzo 2009

Sommario: 1. Il pegno su quota di società di persone; 2. La costituzione del pegno; 3. L'esercizio dei diritti sociali; 4. La pubblicità.

1. Il pegno su quota di società di persone

Il legislatore non prevede espressamente la possibilità di costituire il diritto di pegno sulle quote di partecipazione in società personali; ciò impone di verificare, in via preliminare, se dette quote possano essere considerate beni idonei a formare oggetto di pegno ex art. 2784 c.c.

La dottrina anteriore al codice del 1942 aveva escluso l'ammissibilità del pegno di quota di società di persone, proprio perché questa non rientrerebbe nella categoria dei beni mobili e universalità di mobili, né in quella dei crediti e altri diritti aventi ad oggetto beni mobili; pertanto, la quota non farebbe parte di quei beni e diritti sui quali può esser costituito il pegno ⁽¹⁾.

Successivamente, tale orientamento si è modificato e la dottrina ha generalmente ritenuto possibile la costituzione di pegno di quota di società di persone, proponendo, però, diverse ricostruzioni teoriche.

Alcuni autori sostengono che la quota di partecipazione sia un bene *sui generis*, e, pertanto, ritengono ammissibile che essa possa formare oggetto di pegno o di usufrutto ⁽²⁾.

Altri autori, invece, configurano la quota quale espressione del diritto di partecipare al contratto di società. In questo caso, poiché la cessione di quota è cessione del contratto, l'usufrutto o il pegno di quota consisterebbero nel trasferimento al terzo usufruttuario o creditore pignoratizio di determinati diritti derivanti dal contratto sociale in favore del socio, primo fra tutti il diritto agli utili ⁽³⁾.

La giurisprudenza ha manifestato posizioni contrastanti sulla natura giuridica

della quota e sulla sua idoneità a formare oggetto di diritti. In base ad un primo orientamento, la quota non costituisce un bene a sé stante, idoneo a formare oggetto di diritti; essa, pertanto, non sarebbe suscettibile di possesso, proprietà o altri diritti reali ⁽⁴⁾. Secondo l'orientamento più recente, invece, la quota di società di persone può formare oggetto di diritti ai sensi dell'art. 810 c.c., e rientrerebbe nella categoria residuale dei beni mobili immateriali di cui all'art. 812, terzo comma, c.c. ⁽⁵⁾.

Si può, in definitiva, osservare che, così come la quota sociale è alienabile, allo stesso modo essa può formare oggetto di atti di disposizione "minori", quali la costituzione di diritti reali minori, in quanto la partecipazione in società di persone è considerata *res mobile* ⁽⁶⁾.

Recentemente, la Cassazione ha ribadito che "le quote sociali, sia delle società di capitali che delle società di persone, costituiscono posizioni contrattuali *obiettivate*, suscettibili, come tali, di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo *valore di scambio* che consente di qualificarle come *beni giuridici*" ⁽⁷⁾.

A prescindere dalle diverse ricostruzioni teoriche prospettate, per stabilire se sia consentita la costituzione del pegno, occorre verificare se la stessa sia compatibile con la disciplina specifica delle società di persone.

Il pegno è un diritto reale di garanzia che attribuisce al suo titolare il potere di alienare il bene che ne forma oggetto (art. 2796 c.c.) e di soddisfarsi sul ricavato della vendita con preferenza rispetto ad altri creditori (art. 2787 c.c.), oppure di ottenere l'assegnazione del bene stesso in luogo del pagamento del credito garantito (art. 2798 c.c.) ⁽⁸⁾.

La disciplina del pegno prevede, inoltre, che se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale (art. 2791 c.c.).

La costituzione del pegno su quota di società di persone attribuisce, quindi, al creditore pignoratizio il diritto di far vendere la quota sociale o di ottenerne l'assegnazione per il caso di inadempimento dell'obbligazione garantita e, se non viene diversamente disposto, di far propri gli utili e la quota di liquidazione, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

L'effetto di un simile atto consiste, pertanto, nel trasferimento a terzi di alcuni dei diritti derivanti dalla partecipazione sociale, quali il diritto agli utili e alla quota di liquidazione, e nell'attribuzione del potere di vendita coattiva della quota o di assegnazione della stessa.

Quanto al primo aspetto (trasferimento del diritto agli utili e alla quota di liquidazione), si può rilevare che si tratta di diritti patrimoniali la cui cessione sembra

* Il presente studio prende lo spunto da due precedenti risposte a quesito redatte in passato dai due autori (nota n. 4486 del 4 giugno 2003 e nota n. 5000 del 8 aprile 2004).

essere ammissibile anche senza il consenso degli altri soci. Essi, infatti, hanno contenuto economico e si configurano quali crediti del socio nei confronti della società, alla quale tale cessione potrebbe eventualmente essere resa opponibile mediante la notifica di cui all'art. 1264 c.c. ⁽⁹⁾.

Quanto, invece, al secondo aspetto (potere di vendita coattiva della quota o di assegnazione della stessa), appare opportuno esaminare alcuni profili problematici.

Innanzitutto, si deve tener conto di quanto previsto nell'art. 2270 c.c., il quale stabilisce che "Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società".

Tale norma non sembra porsi in contrasto con i poteri del creditore particolare del socio che sia titolare del pegno sulla partecipazione. L'art. 2770 c.c., infatti, vieta la liquidazione anticipata della quota, salvo il caso in cui gli altri beni del socio debitore siano insufficienti a soddisfare i suoi debiti.

Il pegno, invece, attribuisce al creditore la facoltà di vendere coattivamente la quota o di chiederne l'assegnazione in suo favore in luogo dell'adempimento dell'obbligazione garantita se il socio debitore è inadempiente. In tal caso, non si verifica la liquidazione della quota, bensì un cambiamento della titolarità della stessa, che resta "in vita", ma in capo a un altro soggetto.

Ne deriva, quindi, che i poteri attribuiti al creditore pignoratizio non sembrano essere incompatibili con il regime della responsabilità patrimoniale previsto per le società di persone.

La facoltà di vendere o di ottenere l'assegnazione della partecipazione potrebbe, invece, essere in contrasto con il regime della trasferibilità delle quote di società di persone. Il trasferimento delle quote di società personali è, infatti, una modifica dei patti sociali, che può avvenire solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente, tranne il caso della quota di accomandante, che è trasmissibile o per causa di morte o per atto tra vivi con il consenso della maggioranza e salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

In ragione di tali considerazioni, poiché il pegno attribuisce la possibilità di trasferire a terzi la quota sociale, la costituzione di un simile diritto appare possibile, purché avvenga con le stesse modalità previste per il trasferimento della quota. Pertanto, per costituire il pegno su quota di società di persone occorre il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente nell'atto costitutivo per le modifiche dello stesso, e, nel caso di pegno su quota di accomandante, è sufficiente il consen-

so della maggioranza, sempre salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo ⁽¹⁰⁾.

2. La costituzione del pegno

In merito alle modalità di costituzione del pegno, sono stati elaborati due diversi orientamenti, i quali dipendono dal modo in cui la fattispecie in esame è stata inquadrata.

Una prima tesi ritiene che il pegno di quota abbia la natura di cessione del diritto agli utili ed alla quota di liquidazione, qualificandolo dunque come pegno di crediti. Pertanto, per costituire un pegno di quota sarebbe sufficiente un contratto tra debitore e creditore, soggetto a notifica nei confronti della società, ma al solo fine della sussistenza dello *ius prelationis* (art. 2800 c.c.).

In base ad una seconda tesi, la quota è un diritto con contenuto complesso e, pertanto, appare preferibile la tesi secondo la quale il pegno di quota deve essere ricondotto alla figura del pegno di diritti diversi dai crediti (art. 2806 c.c.). A questo proposito, è stato osservato che al contenuto del pegno della quota appartengono anche altri diritti e poteri, che possono essere esercitati dal creditore pignoratizio, quali, in particolare, il diritto di svolgere poteri di gestione e quello di ottenere la vendita del bene oggetto del pegno ⁽¹¹⁾.

Aderendo a tale tesi, troverebbe applicazione l'art. 2806 c.c., secondo cui "il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 2787", il quale richiede comunque la forma scritta quando il credito garantito eccede la somma di Euro 2,58.

Poiché il trasferimento della partecipazione è una modifica dei patti sociali, ne deriva che il pegno può essere costituito con le stesse modalità previste per tali modifiche, che richiedono il consenso unanime dei soci, salvo patto contrario.

Tale tesi appare preferibile, soprattutto in base al fatto che, come si è visto, l'atto costitutivo del pegno introduce delle modifiche del contratto sociale, perché, da un lato, il creditore pignoratizio acquista poteri di gestione, sia pure entro certi limiti, e, dall'altro, la quota può in seguito essere venduta, con conseguente modifica della compagine sociale. Se, infatti, fosse possibile sottoporre a pegno la quota sociale con il mero consenso del socio-debitore, si legittimerebbe l'ingresso in società di terzi estranei, acquirenti della quota sociale in seguito alla vendita in sede di esecuzione forzata. Risulterebbe violato, quindi, l'art. 2252 c.c., il quale richiede per le modificazioni del contratto sociale il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

Pertanto, la costituzione del pegno sulla quota deve ritenersi assoggettata allo stesso regime previsto per il trasferimento della partecipazione sociale e, quindi, in mancanza di diversa pattuizione, è necessario il consenso di tutti i soci. Se, invece, i

patti sociali prevedono la libera circolazione delle quote, non occorre il consenso degli altri soci, in quanto questo si ritiene prestato preventivamente e per qualsiasi futuro trasferimento. Qualora, poi, i patti sociali prevedano che il trasferimento debba essere autorizzato dalla maggioranza dei soci, o solo da alcuni di essi, tali requisiti dovranno essere rispettati anche per l'atto costitutivo del pegno ⁽¹²⁾.

Le conclusioni finora esposte non valgono, tuttavia, per l'ipotesi di pegno su quota del socio accomandante di una società i cui patti sociali prevedano la libera trasferibilità delle quote. In questo caso, infatti, non si ha modifica dei patti sociali, perché non ne ricorrono gli estremi. In primo luogo, l'accomandante non ha poteri di gestione e, pertanto, nemmeno il creditore pignoratizio. In secondo luogo, è irrilevante il diritto del creditore pignoratizio di richiedere la vendita della quota, in quanto i patti sociali ne consentono la libera trasferibilità ⁽¹³⁾.

3. L'esercizio dei diritti sociali

Per quanto riguarda la diversa questione delle regolamentazioni da inserire nell'atto costitutivo del pegno, si pone il problema della corretta ripartizione tra socio e creditore pignoratizio dell'esercizio dei diritti sociali. E' possibile che vi sia un accordo tra tutte le parti (socio debitore, creditore pignoratizio e altri soci), con il quale vengano individuati con precisione i poteri spettanti al socio e al creditore pignoratizio.

Qualora, invece, la costituzione in pegno della quota sia stata stipulata solamente tra debitore e creditore, e gli altri soci si siano limitati ad esprimere il loro consenso, occorre determinare i poteri spettanti a ciascun soggetto sulla base di criteri generali.

In primo luogo, la dottrina più autorevole tende ad escludere l'applicabilità analogica delle disposizioni contenute nell'art. 2352 c.c., in tema di pegno e usu-frutto di azioni, per le peculiarità che caratterizzano le società di persone.

In secondo luogo, occorre tener presente che i diritti amministrativi connessi alla titolarità della quota spettano al creditore pignoratizio nella misura in cui questi siano finalizzati alla conservazione del bene oggetto di pegno.

Alla luce di tali considerazioni, la dottrina ha elaborato la seguente ricostruzione:

- a) spetta al creditore pignoratizio il *diritto agli utili sociali*, in applicazione del principio per il quale se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi, poi al capitale ex art. 2791 c.c. ⁽¹⁴⁾;
- b) per quanto riguarda, invece, il *diritto alla quota di liquidazione*, sembra plausibile l'opinione che ne richiede l'esercizio congiunto da parte del proprietario

e del creditore pignoratizio, eventualmente poi trasferendosi il diritto di pegno sulla somma così ricavata ⁽¹⁵⁾;

- c) l'*obbligo di conferimento*, anche in sede di aumento del capitale, incombe sul socio, che deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza, in quanto esso non rientra nel potere di gestione della quota a scopo conservativo ⁽¹⁶⁾;
- d) la questione più controversa riguarda il *diritto di voto* e, soprattutto, il *potere di amministrare*. Conformemente al principio secondo il quale i diritti amministrativi si trasmettono al creditore pignoratizio nella misura in cui questi siano finalizzati alla conservazione del bene oggetto di pegno, deve ritenersi che l'amministrazione societaria spetti al debitore-socio, mentre al creditore pignoratizio competono la facoltà di partecipare ad alcuni atti di amministrazione potenzialmente pregiudizievoli della propria garanzia, il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione. Il diritto di ottenere il rendiconto, invece, compete disgiuntamente al creditore e al socio ⁽¹⁷⁾;
- e) il *recesso*, poiché non rientra nel potere di conservazione della quota, compete al socio ⁽¹⁸⁾;
- f) al creditore pignoratizio non si applica il *divieto di concorrenza*, né la disciplina del *fallimento*, in quanto non è socio ⁽¹⁹⁾.

4. La pubblicità

Per quanto riguarda, infine, il regime di pubblicità dell'atto di costituzione in pegno della quota sociale, occorre distinguere due distinti profili, quello dell'opponibilità a terzi dello *ius prelationis*, e quello delle forme di pubblicità previste per la modifica dei patti sociali.

In merito al primo dei due aspetti, l'art. 2787, terzo comma, c.c., richiede la scrittura con data certa ai fini dell'efficacia della prelazione. In questo modo, il pegno è opponibile a terzi, in quanto viene formalizzato l'accordo tra creditore e socio debitore, con l'eventuale consenso degli altri soci ⁽²⁰⁾.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità che la costituzione del pegno di quota integri una modifica dei patti sociali, trova applicazione l'art. 2300 c.c., il quale stabilisce l'inopponibilità a terzi delle modifiche non iscritte nel registro delle imprese.

Ciò vale sia nel caso in cui la costituzione del pegno richieda il consenso di tutti i soci, sia nel caso in cui i patti sociali ne consentano la libera costituzione, in quanto per effetto di tale atto alcuni dei diritti sociali vengono attribuiti a un terzo e, pertanto, appare opportuno dare pubblicità a tale modifica.

A ciò si aggiunge la considerazione dell'interesse che possono avere gli altri creditori particolari del socio alla conoscenza di una causa di prelazione sulla quota del loro debitore, ai fini di cui all'art. 2307, terzo comma, c.c., nonché quella dell'interesse dei creditori sociali, i quali potrebbero fare affidamento sulla somma liquidata al socio, ai fini di cui all'art. 2312 c.c.

Sembra, quindi, opportuno applicare l'art. 2300 c.c., con conseguente iscrizione di tale atto nel registro delle imprese ⁽²¹⁾.

Tale norma stabilisce che "gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione. Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica. Le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza".

Da tale disposizione si evince come l'obbligo di iscrizione non riguardi soltanto le modificazioni contrattuali delle clausole dei patti sociali, ma anche gli "altri fatti relativi alla società" che incidono sugli elementi di cui all'art. 2295 c.c. (contenente l'elenco dei contenuti tipici dell'atto costitutivo), i quali possono consistere in provvedimenti giurisdizionali, come quelli in materia di esclusione, o in atti unilaterali, come il recesso o le dimissioni dell'amministratore, o ancora in meri fatti, quali ad esempio la dichiarazione di fallimento, la liquidazione della quota su richiesta del creditore particolare del socio.

In tutti questi casi, trova applicazione l'art. 11, comma 4, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il quale dispone che "l'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile" ⁽²²⁾.

Pertanto, in merito alla costituzione del pegno su quota, tanto nell'ipotesi in cui occorra il consenso di tutti i soci, quanto nell'ipotesi in cui i patti sociali ne consentano la libera costituzione, trattandosi di atto soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese, occorre la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo

(*) Il presente studio prende lo spunto da due precedenti risposte a quesito redatte in passato dai due autori (nota n. 4486 del 4 giugno 2003 e nota n. 5000 del 8 aprile 2004).

1) G. VENEZIAN, *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, II, Torino, 1913, 454; F. FERRARA, *Usufrutto dei crediti nel diritto civile italiano*, in *Scritti giuridici*, II, Milano, 1954, 230.

- 2) A. ASQUINI, *Usufrutto di quote sociali e di azioni*, in *Riv. Dir. comm.*, 1947, I, 12; G. COTTINO, *Diritto commerciale*, in *Commentario del codice civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna, 1968, 4.
- 3) F. GRADASSI, *Pegno, usufrutto, affitto, sequestro e pignoramento di quote di società in nome collettivo*, in *Contr. e impresa*, 1992, 1126; G. SANTINI, *Le società a responsabilità limitata*, in *Comm. Cod. Civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1992, 10.
- 4) Cass. 3 novembre 1989, n. 4063, in *Giur. It.*, 1990, I, 937.
- 5) Cass. 30 gennaio 1997, n. 934, in *Giur. Comm.*, 1998, II, 23, con nota di G.M. BANNA.
- 6) Ad esempio, la quota di partecipazione in società di persone può formare oggetto del diritto di usufrutto, in quanto essa ha la natura di bene mobile immateriale ai sensi dell'art. 812 c.c. e, pertanto, è suscettibile di essere oggetto tanto del diritto di proprietà, quanto di diritti reali minori (Trib. Trento 17 gennaio 1997, in *Giur. Comm.*, 1999, 188, con nota di G. PESCATORE; A. PAVONE LA ROSA, *Usufrutto di quota sociale nelle società in nome collettivo*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, II, 1948, 332; P. PISCITELLO, *Società di persone a struttura aperta e circolazione delle quote*, Padova, 1997, 22; A. RUGGERI CANNATA, *Sull'ammissibilità dell'usufrutto di quota di società personali*, *Nota a decr. Trib. Trento 14 gennaio 1997 – decr. Trib. Trento 6 settembre 1996*, in *Vita not.*, 1998, II, 855.
- 7) Cass., 7 novembre 2002, n. 15605, in *Vita not.*, 2003, 943.
- 8) G. GORLA, *Del pegno. Delle ipoteche*, in *Commentario del codice civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma 1968, 8, rileva che il legislatore non ha raccolto in un'unica norma gli effetti del pegno; esso, però, analogamente all'ipoteca, svolge una funzione principale di garanzia che consiste nel tutelare l'azione esecutiva del creditore contro il pericolo di eventuali atti di disposizione del bene e nell'attribuire prelazione nella distribuzione del ricavato della vendita forzata.
- 9) M. GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1972, 667.
- 10) Sulle modalità di costituzione del pegno v., più ampiamente, il par. successivo.
- 11) M. GHIDINI, *Società personali*, cit., 685. Sull'elenco dei poteri spettanti al creditore pignoratizio, v. *infra* par. 3.
- 12) (V. BUONOCORE-G. CASTELLANO-G. DI CHIO, *Società di persone*, Milano, 1978, 487; F. GRADASSI, *Pegno*, cit., 1128; per l'ipotesi di costituzione dell'usufrutto, C. ANGELICI, *Usufrutto di quote della società in accomandita semplice*, in *Studi e materiali*, Milano, 1995, 274; F. CORSINI, *Note in tema di usufrutto su quota di società di persone*, in *Notariato*, 1998, 353.
- 13) M. GHIDINI, *Società*, cit., 685.
- 14) C. ANGELICI, *Usufrutto*, cit.; F. GRADASSI, *Pegno*, cit., 1135.
- 15) A. GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 1962, 115; C. ANGELICI, *Usufrutto*, cit.; F. GRADASSI, *Pegno*, cit., 1135.
- 16) M. GHIDINI, *Società*, cit., 689.
- 17) Ex art. 2261, c.c. In tal senso F. GRADASSI, *Pegno*, cit., 1134. L'attribuzione al creditore pignoratizio del potere di amministrare pone, tuttavia, il problema di stabilire le conseguenze di tale potere sotto il profilo della responsabilità per i debiti sociali del creditore pignoratizio, in particolare nell'ipotesi di fallimento della società. Premesso che su tale questione non esiste una soluzione univoca (sul punto, v. P. PISCITELLO, *Circolazione delle quote e riforma delle società di persone*, in *Riv. Soc.*, 2001, 788), resta ferma l'opportunità di riconoscere tali diritti al creditore pignoratizio, eventualmente individuando, nei patti sociali, i casi nei quali il voto e l'amministrazione spettino al socio debitore.
- 18) M. GHIDINI, *Società*, cit., 689.
- 19) M. GHIDINI, *Società*, cit., 690.
- 20) M.A. MICHINELLI, *Pegno e usufrutto di quote di società in accomandita semplice alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali*, in *Giur. Comm.*, 1998, I, 214.
- 21) BUONAIUTO, *Pegno e usufrutto di quote di società in nome collettivo*, in <http://www.diritto.it/>, rivista giuridica online. Nello stesso senso L. ZAMPAGLIONE, *L'iscrizione nel registro delle imprese del pegno su quote di società di persone*, in *Notariato*, 2007, 184 ss. In senso contrario, però, è stato osservato che il pegno di quota comporti una modificazione del contratto sociale solo nel momento in cui si procede alla vendita conseguente all'esecuzione forzata. Prima di tale momento, l'unica modifica che si produce in capo alla società consiste nell'obbligo per l'amministratore di

versare gli eventuali utili percepiti nelle mani del creditore pignoratizio e non del socio debitore. M.A. MICHINELLI, *Pegno, cit.*, 214; F. GRADASSI, *Pegno, cit.*, 1136, per il quale anzi se un soggetto volesse iscrivere una costituzione di pegno, tale richiesta dovrebbe essergli rifiutata, stante il principio del numero chiuso degli atti registrabili.

- 22)** A. FEDELE, *Società in nome collettivo e in accomandita semplice: forme, esibizioni documentali e loro integrazione*, in *Riv. not.*, 1990, 1300.